



DELIBERA N. 218/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ ANTENNA DEL MEDITERRANEO S.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA
DIGITALE “BLU-LCN 610”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 12 ANNO 2019 - PROC. 55/19/FB-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 settembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.”*;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante *“Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante *“Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”*, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di *“vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla*

vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all’accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2019/44732 del 18 marzo 2019, ha comunicato che nel corso del sopralluogo effettuato in data 12 marzo 2019 per l’acquisizione di copia delle registrazioni dei palinsesti mandati in onda nel periodo compreso tra il giorno 4 marzo 2019 ed il giorno 10 marzo 2019 dal fornitore del servizio media audiovisivo “*BLU*” operante sul canale LCN 610, della società Antenna del Mediterraneo S.r.l., l’Amministratore di quest’ultima ha consegnato unicamente le registrazioni relative al periodo compreso tra il 7 ed il 10 marzo 2019, dichiarando di essersi accorto solo all’atto del sopralluogo, che tutte le registrazioni precedenti a quelle consegnate risultavano corrotte (illeggibili) e che il segnale audio delle registrazioni consegnate, pur presente sui lettori in uso presso l’emittente, inspiegabilmente non risultava più ascoltabile a seguito della registrazione.

Dall’esame del verbale di sopralluogo e dagli atti trasmessi dall’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico emerge altresì che non è stato possibile eseguire l’analisi della programmazione mandata in onda dal fornitore del servizio media audiovisivo “*BLU*” nel periodo compreso tra il giorno 4 marzo 2019 ed il giorno 10 marzo 2019 per mancanza delle registrazioni dei programmi trasmessi dal 4 al 7 marzo 2019 e per l’assenza di segnale audio nelle registrazioni consegnate relative al periodo compreso tra il 7 ed il 10 marzo 2019.

Con provvedimento CONT.N.12/ANNO2019/N°PROC.19068/2019 dell’8 maggio 2019, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Antenna del Mediterraneo S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società Antenna del Mediterraneo S.r.l., cui il citato atto CONT.N.12/ANNO2019/ N°PROC.19068/2019 dell’8 maggio 2019 è stato notificato in pari data, con nota del 5 giugno 2018 ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:



- l'assenza di audio delle registrazioni è stata determinata dalla limitata qualità tecnica dell'impianto del quale dispone l'emittente, logica conseguenza della fragilità economica che la stessa presenta;
- la società manifesta l'intenzione, appena le condizioni finanziarie aziendali lo permetteranno, di procedere all'acquisto di apparecchiature professionali dotate di maggiore affidabilità e tali da consentire la corretta registrazione video/audio dei programmi.

3. Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM. Sicilia - nota 2 luglio 2019 - prot. n. 288582 - che, nella seduta dell'1 luglio 2019, ad esito della valutazione della documentazione in atti, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, rilevandosi dimostrata, da parte della società Antenna del Mediterraneo S.r.l., la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa dal fornitore del servizio media audiovisivo "BLU" operante sul canale LCN 610, nel periodo compreso tra il 4 ed il 7 marzo 2019, nonché per la irregolare conservazione della registrazione dei programmi mandati in onda nel periodo compreso tra il 7 ed il 10 marzo 2019, risultata priva del segnale audio. La circostanza per la quale l'assenza e la irregolare conservazione delle registrazioni riscontrate dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico sarebbero state determinate dalla limitata qualità tecnica dell'impianto del quale dispone l'emittente, non costituisce, infatti, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere della conservazione della registrazione integrale dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale, pari ad euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Antenna del Mediterraneo S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità, considerato che la mancata od irregolare conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa dal fornitore del servizio media audiovisivo



“BLU”, pur determinando l'impossibilità di procedere ai previsti controlli, è risultata limitata al periodo compreso tra il 4 ed il 10 marzo 2019.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società, pur manifestando l'intenzione di procedere all'acquisto di apparecchiature in grado di consentire la corretta registrazione video/audio dei programmi, non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La recente costituzione della società Antenna del Mediterraneo S.r.l. (marzo 2018), con conseguente assenza della presentazione di bilanci di esercizio (fonte Infocamere), non consente una appropriata valutazione delle attuali condizioni economiche della stessa;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Antenna del Mediterraneo S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “BLU-LCN 610”, con sede in Contrada Vina n. 43/A Capo D'Orlando (ME), di pagare, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS, la sanzione amministrativa di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 218/19/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la



medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 218/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi